



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2150

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. FABIO GIACOMO PIETRO BONZANO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”) come successivamente modificato e integrato;

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12982 del 21 febbraio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Fabio Giacomo Pietro Bonzano, nato a Valenza (AL) il 28 maggio 1963;

PREMESSO che con note del 7 e del 12 dicembre 2022 (prot. nn. 77476/22 e 77688/22) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha comunicato all'Organismo di avere esercitato il recesso dal contratto di agenzia nei confronti del Sig. Fabio Giacomo Pietro Bonzano a fronte delle gravi irregolarità riscontrate nell'operato di quest'ultimo;

PREMESSO che Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha, in particolare, rappresentato di aver ricevuto, in data 3 novembre 2022, dei reclami verbali da parte [omissis], clienti assistiti dal



consulente, con cui i medesimi hanno disconosciuto i bonifici bancari (riportati nella Tabella n. 1) effettuati in favore *[omissis]*;

Tabella n. 1

[omissis]

PREMESSO che alla luce di quanto attestato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. emerge quanto segue:

- *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 20 gennaio 2023 (prot.n. 4908/23) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha riferito, inoltre, che nell'ambito delle proprie verifiche con i clienti assegnati al Sig. Bonzano, sono emerse ulteriori anomalie riconducibili all'operato di quest'ultimo, trasmettendo un reclamo *[omissis]* con cui *[omissis]* ha disconosciuto le seguenti operazioni registrate sul proprio rapporto di conto corrente *[omissis]*:

Tabella n. 2

[omissis]

PREMESSO che i sopra menzionati bonifici bancari effettuati in favore del *[omissis]* risultano essere stati accreditati sul conto corrente identificato dal numero IBAN *[omissis]*;

PREMESSO che Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha trasmesso copia di una comunicazione ricevuta a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in data 19 gennaio 2023, con cui i *[omissis]*, disconoscendo entrambe le suddette operazioni;

PREMESSO che nel corso dell'incontro intercorso, in data 8 novembre 2022, tra il personale dell'intermediario e il consulente quest'ultimo ha tra le altre cose dichiarato che:

- *[omissis]*;
- i bonifici in questione “*sono stati effettuati su un conto corrente acceso presso un altro istituto, intestato [omissis] e a lui stesso*”;

PREMESSO che con nota del 23 gennaio 2023 (prot. n. 5997/23) Crédit Agricole Italia S.p.A. ha attestato che *[omissis]*;

PREMESSO che dall'esame della documentazione trasmessa da Crédit Agricole Italia S.p.A. è emerso che, in favore del sopra indicato rapporto di conto corrente *[omissis]*, di cui il Sig. Bonzano è contitolare, risultano essere stati accreditati negli ultimi cinque anni bonifici bancari disposti da conti correnti riconducibili a clienti assistiti dal medesimo consulente, per un importo superiore a 170.000 euro, come riportati nella sottostante Tabella;

Tabella n. 3

[omissis]

PREMESSO che con nota del 6 febbraio 2023 (prot. n. 8403/23) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha attestato che i bonifici bancari disconosciuti *[omissis]* sono stati tutti disposti allo



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

sportello della filiale, per il tramite del Sig. Bonzano, utilizzando apposita modulistica cartacea, di cui è stata trasmessa copia;

PREMESSO che è stata trasmessa da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la copia del modulo cartaceo – anch'esso controfirmato dal consulente – con cui è stato disposto dal rapporto *[omissis]*, in data 3 aprile 2019, un bonifico bancario per l'importo di 5.000 euro in favore del conto corrente intestato *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 24 febbraio 2023 (prot. n. 15321) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha trasmesso copia dei reclami con cui:

- *[omissis]*;

CONSIDERATO che i comportamenti posti in essere dal Sig. Fabio Giacomo Pietro Bonzano, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare le seguenti ipotesi di violazione, dell'art. 158, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, la condotta sostanziata nell'acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza dei clienti è sanzionabile con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. Bonzano è, altresì, rinvenibile:

- nell'elevato ammontare delle somme che risultano essere state trasferite da rapporti di cui sono titolari i clienti assistiti dal consulente in favore di un conto corrente che risulta riferibile quest'ultimo;
- nel numero dei clienti coinvolti;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Bonzano e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Fabio Giacomo Pietro Bonzano di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Fabio Giacomo Pietro Bonzano, nato a Valenza (AL) il 28 maggio 1963 è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 1° marzo 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino